

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA PRG

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 65 Del 08/04/2014

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG VIGENTE PER L'AREA DEL COMPARTO A DESTINAZIONE MISTA "EX HOTEL VITTORIA" SCHEDA ST1_P02, AI SENSI DELL'ART. 26 E DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I..E ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **19,00** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto il 2°appello nominale alle ore 20,45 sono riusultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Aguzzi Stefano	Si	17)	Marinelli Christian	Si
2)	Aiudi Francesco	No	18)	Mascarin Samuele	No
3)	Antonucci Domenico	Si	19)	Mattioli Giacomo	Si
4)	Bellucci Floriano	Si	20)	Minardi Renato Claudio	No
5)	Benini Luciano	No	21)	Montalbini Andrea	Si
6)	Cavalieri Francesco	Si	22)	Napolitano Antonio	No
7)	Cecchi Pierino	No	23)	Omiccioli Hadar	No
8)	Ciancamerla Oretta	No	24)	Palazzi Marcello	Si
9)	Cicerchia Marco	Si	25)	Pierelli Massimo	Si
10)	Di Sante Enzo	Si	26)	Polidoro Dante Domenico	Si
11)	Fanesi Cristian	No	27)	Sanchioni Daniele	No
12)	Federici Alessandro	Si	28)	Sartini Giuliano	Si
13)	Ferri Oscardo	No	29)	Simoncelli Ermanno	Si
14)	Fulvi Rosetta	No	30)	Stefanelli Luca	No
15)	Gresta Roberto	No	31)	Torriani Francesco	No
16)	Ilari Gianluca	Si			

Presenti: 16 Assenti: 15

Hanno giustificato l'assenza i Signori:==

Il Sig. CAVALIERI FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. RENZI ANTONIETTA

Vengono nominati scrutatori i signori: Fanesi Cristian, Aiudi Francesco, Montalbini Andrea.

Oggetto:

ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG VIGENTE PER L'AREA DEL COMPARTO A DESTINAZIONE MISTA "EX HOTEL VITTORIA" SCHEDA ST1_P02, AI SENSI DELL'ART. 26 E DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I..E ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.

In precedenza sono entrati i consiglieri: Mascarin, Benini, Omiccioli, Aiudi, Fanesi, Torriani, Fulvi, Stefanelli, Sanchioni . E' uscito il consigliere Mascarin, Sono presenti N. 24consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

l'area identificata dal vigente PRG con la scheda comparto ST1_P02 è ubicata al Lido, prospiciente Piazzale Amendola e via Simonetti, e rappresenta l'area di sedime dell'hotel Vittoria, abbattuto dai proprietari nel 1991 per dar seguito a nuovi progetti immobiliari;

tale area è stata concessa dai proprietari, in uso gratuito temporaneo al Comune di Fano e dal 1994 ad oggi viene utilizzata come parcheggio estivo a servizio della zona Lido;

il Piano Regolatore Generale della città redatto dall'arch. Piccinato e vigente dal 1967 destinava l'area a zona "edilizia D", per residenze;

nella variante generale approvata nel 1983 ad opera dell'arch. Salvia, l'area assume la destinazione di "zona turistico-ricettiva":

con il Piano Particolareggiato della zona turistica-balneare "Lido" redatto dall'arch. Dierna, l'area viene destinata ad attività ricettivo-alberghiere e commerciali con una SUL massima di mq. 2823;

in attuazione della Legge Regionale n. 33 del 28/10/1991, l'Amministrazione Comunale ha approvato nel 1994 un piano particolareggiato ampliando le precedenti destinazioni ricettivo-alberghiere e commerciali con l'inserimento di un centro convegni ed aumentando la precedente SUL massima fino a mq. 4.468. Tali previsioni hanno portato ad un progetto edilizio approvato dal Comune nel 1995, al quale la proprietà non ha mai dato corso;

PREMESSO INOLTRE CHE:

con delibera consiliare n° 337 del 19/12/2006 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Generale della città di Fano;

con delibera consiliare n° 232 del 29/09/2007 è stato adottato definitivamente il nuovo Piano Regolatore Generale della città di Fano, tale piano prevedeva per l'area in oggetto le destinazioni ricettive, residenziali e commerciali tramite la seguente scheda tecnica:

ST1_P02 - COM	ST1_P02 - COMPARTO RICETTIVO-RESIDENZIALE "EX HOTEL VITTORIA"						
Sup. Comparto	SUL comparto	UT S U L / S u p . comparto	Zona	- · /	SUL zona omogenea mq		

2.578	3.888	1,51	C2	868	1.309
			D5	1.709	2.579

Il Comparto di cui alla presente scheda individua un'area prospicente la spiaggia del Lido dove in passato esisteva l'hotel Vittoria.

Le previsioni avranno attuazione attraverso un Piano urbanistico attuativo, esteso all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano e conforme a tutte le prescrizioni delle singole zone omogenee che lo compongono. Le superfici destinate alla residenza ed al commercio previste negli usi relativi alla zona omogenea C2 sono subordinati alla realizzazione della struttura ricettiva prevista dalla zona D5.

E' necessario procedere alla realizzazione di una adeguata rete fognaria con connessi impianti per lo smaltimento delle acque raccolte. (Attuazione affidata all'Amministrazione Comunale). L'intervento potrà essere realizzato soltanto a seguito del suo convenzionamento e conformemente a quanto previsto nella SCHEDA PROGETTO di riferimento.

I parametri urbanistici, le distanze e i distacchi relativi alle zone C2 e D5 vengono specificatamente individuati all'interno della SCHEDA PROGETTO.

in data 31/01/2008, p.g. 6729, sul nuovo PRG è stato richiesto all'Amministrazione Provinciale il parere di conformità ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 05/08/1992 n.34 e s.m.i.;

in data 14/11/2008 con delibera n° 421, la Giunta Provinciale ha espresso il parere favorevole di conformità sul nuovo Piano Regolatore Generale, reso ai sensi dell'art. 26 della I.r. 34/92 così come modificata dalla I.r. 19/2001, prescrivendo lo stralcio della parte residenziale del comparto con la seguente motivazione:

ST1_P02 COMPARTO RICETTIVO - RESIDENZIALE "EX HOTEL VITTORIA "

ST = 2.578 mq. SUL = 3.888 mq. UT = 1,51 C2 e D5

Attualmente l'area è interessata da un parcheggio. Il vigente P.R.G. individua l'area in zona B2 di completamento residenziale con indice 0.5 mq/mq e altezza 9.50 ml.

Il progetto individuato nella specifica scheda prevede la realizzazione di un imponente struttura con destinazione mista, parte a residenza con una SUL di 1309 mq. di cui 449 mq. per attività commerciali di vicinato e 2579 mq. a destinazione alberghiera e di servizio. Considerato che la zona è da sempre inserita in un contesto a forte vocazione turistica anche in considerazione del fatto che l'ubicazione dell'area è prospiciente alla spiaggia; visto e considerato che le scelte dell'Amministrazione Comunale sono quelle di riqualificare l'offerta turistica nella zona mare mentre le scelte residenziali sono state previste in altre zone per non congestionare ulteriormente la fascia costiera; considerato infine che la previsione comporta un notevole carico urbanistico rispetto il P.R.G. vigente e rispetto allo stato attuale dei luoghi, si prescrive lo stralcio della quota residenziale prevista dal comparto con conseguente riduzione dell'indice UT.

..."

con delibera consiliare n° 34 del 19/02/2009 è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale della città di Fano in ottemperanza alle prescrizioni della Provincia di Pesaro-Urbino, per cui nel vigente PRG l'area risulta disciplinata dalla seguente scheda tecnica:

ST1_P02 - COM	ST1_P02 - COMPARTO TURISTICO-ALBERGHIERO "EX HOTEL VITTORIA"						
Sup. Comparto		UT S U L / S u p . comparto	Zona	Sup. zona omogenea mq	SUL zona omogenea mq		
2.578	2.578	1,00	D5	2.578	2.578		

Il Comparto di cui alla presente scheda individua un'area prospiciente la spiaggia del Lido dove in passato esisteva l'hotel Vittoria.

Le previsioni avranno attuazione attraverso un Piano urbanistico attuativo, esteso all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano e conforme a tutte le prescrizioni delle singole zone omogenee che lo compongono. E' necessario procedere alla realizzazione di una adeguata rete fognaria con connessi impianti per lo smaltimento delle acque raccolte. (Attuazione affidata all'Amministrazione Comunale).

La ditta proprietaria, FURLANI CELSO & C. s.r.l., ha impugnato in parte qua presso il TAR MARCHE tutti gli atti relativi all'approvazione del nuovo PRG compresa la deliberazione di Giunta Provinciale n. 421/2008 e con sentenza n. 3113/2010 del 16/07/2010 il TAR MARCHE ha respinto il ricorso;

PREMESSO ULTERIORMENTE CHE:

a seguito dell'approvazione del nuovo PRG con lo stralcio operato dalla Provincia, si sono svolti diversi incontri fra gli amministratori comunali, i tecnici del servizio urbanistica e la proprietà, nei quali quest'ultima chiedeva la possibilità di riconsiderare l'area in oggetto, ma ampliando la visione urbanistica all'intera area circostante in maniera più strutturata, con un disegno unitario che comprendesse anche le tematiche legate agli standard urbanistici, ai parcheggi, alle altre infrastrutture presenti nell'intorno, ai collegamenti con il parcheggio pubblico esistente ex Cif, ecc.;

tali intenzioni sono state formalmente presentate dalla ditta FURLANI CELSO & C. s.r.l. con la "Richiesta di variante urbanistica al P.R.G. vigente per il comparto turistico alberghiero 'ex Hotel Vittoria' ST1_P02 in loc. Lido di Fano, Piazzale G. Amendola, via C. Simonetti" acquisita agli atti in data 13/09/2012, p.g. 60559 e integrata in data 17/09/2012, p.g. 61113;

la proposta delle nuove volumetrie e delle destinazioni d'uso da realizzare (residenze private, attività commerciali di vicinato con SUV < 250 mq, alberghi, attrezzature ricreative e pubblici esercizi) è riassumibile dalla seguente scheda tecnica:

ST1_P02 - COMPARTO TURISTICO-ALBERGHIERO "EX HOTEL VITTORIA"						
Sup. Comparto	SUL comparto	UT S U L / S u p . comparto	Zona	Sup. zona omogenea mq	SUL zona omogenea mq	
2.578	4.400	1,71	C2		1.850	
			D5		2.550	

Le opere d'interesse generale proposte sono così descritte nella relazione:

"

Ciò premesso, la società scrivente propone opere di interesse pubblico, che di seguito verranno indicate

Gli standard mancanti come superficie per parcheggio pubblico e per il verde verranno soddisfatti sotto forma di monetizzazione, realizzando opere compensative unitamente a quelle di urbanizzazione a scomputo oneri nell'area attualmente a parcheggio ex CIF che sarà ampliata e collegata direttamente al Lido (vedasi tavole progettuali), tramite un sottopasso ferroviario

Nello specifico, le 'opere compensative' proposte, visionate e di massima progettate come da tavole allegate, sono tutte opere fattibili stante che le aree interessate sono tutte di proprietà pubblica e cioè:

Comune di Fano:

Demanio dello Stato (torrente Arzilla)

Ferrovie dello Stato (FF.SS. Ancona-Bologna).

Il complesso delle opere da realizzare, nello specifico, riguarda la sistemazione, l'ampliamento e l'abbellimento del parcheggio auto ex CIF, al servizio dell'intera zona Lido, ivi compreso il collegamento ciclopedonale dello stesso alla passeggiata 'Lido' all'altezza della tensostruttura e dell'albergo Excelsior.

A livello di scomputo oneri di urbanizzazione sono previste le seguenti opere:

realizzazione di sottopasso ferroviario e pista ciclabile sulla sponda lato Fano del Torrente Arzilla e a fianco dell'hotel Excelsior zona Lido, con le rispettive opere annesse (dettaglio nella Tav. allegata).

per quanto attiene le opere compensative obbligatorie (compensazione degli standard), si avrà: realizzazione di parcheggi pubblici in ampliamento al parcheggio ex CIF esistente ed il verde nell'area parcheggi, aiuole e giardino a fianco della pista ciclabile (dettaglio nella Tav. allegata). Riguardo le opere vere e proprie cosiddette compensative volontarie, le stesse possono riassumersi: "realizzazione di un muro di contenimento, praticamente un nuovo argine sinistro del torrente Arzilla, parcheggi per biciclette e fontana vicino alla tensostruttura esistente e passaggio protetto per disabili su via C. Simonetti, nonché allargamento stradale dell'attuale ponticello in c.a., che collega pedonalmente il Lido con la spiaggia dell'Arzilla, portandolo da ml 1,80 di larghezza a ml 3,50, divenendo pertanto una pista ciclopedonale e di fatto una via di soccorso" (vedi tavola 02).

Un'altra delle opere compensative volontarie, è la sistemazione della residua abside della Chiesa di Santa Maria dell'Arzilla, con interventi da concordare con la Pubblica amministrazione, creando una vasta area di verde pubblico e significativi percorsi.

Si aggiunge come dato, che agli attuali 96 posti, se ne aggiungono in totale tra 'standard' e 'compensazione' altri 57, tutti collocati direttamente al Lido.

Si prevedono altresì n. 80 posti biciclette a fianco della tensostruttura.

Di primaria importanza è la previsione di sistemazione dell'ultimo tratto di via del Moletto e il nuovo argine del torrente Arzilla, affinchè si possa circolare anche con mezzi di soccorso e non solo, cosa attualmente impossibile.

..."

CONSIDERATO INOLTRE che:

per quanto concerne le osservazioni della Provincia alla base dello stralcio, si osserva che il parcheggio risulta un'utilizzazione provvisoria così come sopra evidenziato; gli strumenti urbanistici del comune di Fano già dai primi anni '90 prevedevano consistenti volumetrie ritenute compatibili con il contesto; le zone prospicienti la costa anche se a forte vocazione turistica constano della presenza anche di altre funzioni d'uso quali la residenza e le funzioni terziarie, che contribuiscono a rendere le aree costiere dinamiche anche fuori stagione; i previsti ulteriori parcheggi nell'area ex CIF ed il collegamento diretto dello stesso parcheggio con il Lido potrebbero contribuire a diminuire la pressione su piazzale Amendola dovuta all'afflusso dei veicoli alla ricerca del parcheggio;

il mix funzionale composto da destinazioni ricettive, residenziali e terziarie era già previsto nel PRG adottato definitivamente con delibera consiliare n° 232 del 29/09/2007 ancorchè le superfici realizzabili fossero inferiori, la proposta presentata contiene inoltre opere di indubbio valore generale, capaci di riqualificare l'intera area circostante l'ex hotel Vittoria;

con delibera di Giunta Comunale n. 395 del 18/09/2012, (in copia agli atti con il n.1) si è ritenuta necessaria una ridefinizione dell'assetto urbanistico dell'area dell'ex Hotel Vittoria che miri ad una qualificazione complessiva dell'area, utilizzando come base la proposta illustrata in premessa, fatta salva la verifica degli standard urbanistici e di quant'altro necessario per addivenire ad una definizione compiuta di una fra le parti più importanti della città di Fano:

in data 13/06/2013 p.g. 43821 la ditta proponente ha trasmesso i nuovi elaborati, chiedendo di sottoporre la progettazione urbanistica ed edilizia allegata alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/2006, costituiti da:

Relazione - Sezione Introduttiva - Sezione 1 - Sezione 2

- · Allegati al testo:
- 00 Scheda di Sintesi
- 01 Corografia I.G.M. 1:25.000
- 02 Carta Tecnica Regionale C.T.R. 1:10.000
- 03 Stralcio Carta del Rischio Idrogeologico PAI
- 04 Carta Geologica 1:10.000
- 05 Carta Geomorfologica 1:10.000
- 06 Carta Idrogeologica 1:10.000
- 07 Carta delle Pericolosità Geologiche e sismiche 1:10.000
- · Allegati fuori testo:

Allegati serie A Area A – Comparto turistico-alberghiero "ex Hotel Vittoria"

A01 Stralcio PRG vigente con individuazione dell'area di intervento

A01a Stralcio PRG vigente | legenda

A02 Cartografia dei Vincoli PRG adeguato al PPAR

A02a Cartografia dei Vincoli PRG adeguato al PPAR | legenda

A03 Cartografia di PRG: raffronto PRG vigente / variante

A04 Estratto catastale

A05 Foto aerea dell'area e del paesaggio limitrofo

A06 Documentazione fotografica con planimetria punti ripresa

A07 Planimetria del sistema delle infrastrutture

A08 Proposta di variante scheda progetto ST1 P02

Allegati serie B Area B – Progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione a

scomputo oneri, compensative e migliorative afferenti la

ricostruzione del nuovo Hotel Vittoria – Lido di Fano. Ampliamento parcheggio ex Cif.

Tav.1 – Planimetrie d'inquadramento

Tav.2 – Stato attuale. Essenze arboree esistenti

Tav.3 – Stato di progetto. Elaborato planoaltimetrico

Tav.4 – Documentazione fotografica

Scheda di sintesi:

Il Comune di Fano, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 49862 del 08/07/2013, ha trasmesso alla Provincia di Pesaro-Urbino la richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/2006e ss.mm.ii, per la variante parziale al vigente P.R.G. inerente L'AREA DEL COMPARTO TURISTICO ALBERGHIERO "EX HOTEL VITTORIA" SCHEDA ST1 P02;

sono stati individuati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) d'intesa con l'Autorità Competente:

- Provincia Pesaro e Urbino Servizio 11 P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;
- A.S.U.R. Area vasta 1 ex zona territoriale n. 3 Fano;
- Comune di Fano Settore 4 Servizi Territoriali e Ambientali;
- Comune di Fano Settore 5 Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica, U.O. Nuove Opere;
- Comune di Fano Settore 9 Servizi Mobilità e Traffico;
- Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio delle Marche;
- ASET Servizi S.p.a.;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana
- Autorità di Bacino Regionale delle Marche;

la Provincia di Pesaro-Urbino con Determinazione Dirigenziale n. 2190 del 08/11/2013 (in copia agli atti con il n. 2) ha concluso la fase di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.i, determinando:

"

- I) Di assoggettare alla procedura di VAS, prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di FANO indicata in oggetto, riguardante la variante al vigente PRG relativa alla Scheda ST1_P02 Comparto Turistico Alberghiero "ex Hotel Vittoria", in relazione agli effetti significativi che potrebbero generarsi sull'ambiente, evidenziati nei paragrafo 4) e 5) del parere istruttorio prot. 82673 del 07/11/2013 sopra riportato.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) ai fini della semplificazione e della maggior efficacia dei procedimenti, la fase di consultazione preliminare (scoping) della procedura di VAS, prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., potrà ritenersi già svolta nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità in quanto i pareri espressi dagli SCA e le osservazioni evidenziate dall'autorità competente, riportate rispettivamente ai precedenti paragrafi 2) e 4) del parere istruttorio 82673 del 07/11/2013, definiscono la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella redazione della variante e del Rapporto Ambientale di VAS;
- b) nel Rapporto Ambientale si dovrà dare atto di come sono state recepite tutte le osservazioni e prescrizioni espresse nella verifica di assoggettabilità in oggetto;
- c) Nel successivo procedimento di VAS dovranno essere coinvolti, in aggiunta agli SCA già interpellati nella presente verifica, anche i seguenti soggetti:
- Ufficio 11.3.2 Acque Pubbliche e Nulla Osta Idraulici della Provincia di Pesaro-Urbino;
- Capitaneria di Porto.

. . .

- si riportano dalla Determinazione Provinciale n. 2190 del 08/11/2013 i contributi e le osservazioni da prendere in considerazione per l'elaborazione della variante:
- <u>1. Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 11 P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio</u>, con nota prot. 77500 del 17/10/2013, ha espresso il sequente parere:
- "Con riferimento alla nota dell'Autorità Competente prot. n. 55359 del 15/07/2013 che segue l'invio da parte del Comune di Fano del rapporto preliminare e della relativa documentazione riguardane la variante in oggetto, per l'acquisizione del parere di competenza nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Premesso - che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;

- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. 11.3 sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., e della documentazione allegata.

Rilevato dagli elaborati presentati che l'intervento proposto si sviluppa su due aree:

- Area A) Costituisce l'area di sedime dell'ex Hotel Vittoria, posta ad angolo fra piazzale Amendola e Viale C. Signorotti, individuata nel vigente PRG come comparto unitario ST1_P02. Tale area sarà interessata dal nuovo complesso turistico-alberghiero.

- Area B) L'area si sviluppa dal parcheggio ex CIF con accesso da Viale I° Maggio, fino alla foce del Torrente Arzilla. Su tale zona sono previsti una serie di interventi/opere di urbanizzazione relativi alla viabilità. Vengono interessate aree di proprietà del Comune di Fano, del Demanio pubblico e delle Ferrovie dello Stato.

Dall'esame della documentazione trasmessa e degli accertamenti effettuati, considerato il sensibile contesto ambientale in cui ricade l'intervento contraddistinto come area B), con riguardo agli aspetti idrologiciidraulici, si ritiene dover esporre alcune osservazioni che verosimilmente implicheranno la modifica delle scelte progettuali proposte nella variante.

- 1. Nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche parte della zona proposta è interessata dalla perimetrazione che delimita la fascia inondabile del Torrente Arzilla, identificata con codice n. E-04-0001 e classificata a rischio molto elevato (R4).
- 2. Per quanto sopra occorre anzitutto far presente che l'effettiva ammissibilità degli interventi consentiti in linea teorica delle N.A. del PAI è si basa sugli esiti di una verifica tecnica (art.9 comma 2 N.A.), volta a dimostrare la compatibilità degli stessi in relazione alla pericolosità presente.
- 3. Alla luce delle scelte progettuali rappresentate negli elaborati allegati al Rapporto Preliminare non sembrano già da ora compatibili con le finalità del PAI e più in generale con la protezione del territorio dalrischio idraulico, alcuni degli interventi proposti che tendono ad aggravare il livelli di rischio idraulico esistente, andando ad occupare spazi destinati al libero deflusso delle acque o utili alla laminazione delle piene.

Più nel dettaglio si rileva:

- Il previsto ampliamento del parcheggio ex CIF incide sull'ambito inondabile del PAI, prevedendo al suo interno la realizzazione di rilevati fino ad altezze di circa + 2,40 m dall'attuale piano campagna.
- Per la realizzazione del tratto di pista ciclabile in sponda dx, contigua all'area dell'Hotel Excelsior, viene proposta una struttura portante verticale con pilastrini ancorati direttamente nell'alveo di piena, in parte da proteggersi, come sembra rappresentare la tavola 3 "Stato di progetto-Elaborato plano altimetrico", con una estesa gabbionata od opera similare ubicata a circa 1,50 m dalla sponda attuale.

All'interno di tale delimitazione è inoltre prevista in progetto la piantumazione di essenze arboree. Ciò comporta un restringimento della sezione idraulica alla foce, prevedendo il posizionamento in alveo di una struttura particolarmente vulnerabile agli effetti conseguenti ad un evento di piena e all'impatto con eventuali corpi flottanti. Qualora non fosse possibile una scelta progettuale alternativa potrebbe essere compatibile una passerella con tipologia strutturale a sbalzo, posta a ridosso della sponda attuale, con adequata quota di intradosso.

- La luce prevista per il nuovo ponte carrabile, in sostituzione di quello attuale, andrebbe estesa fino a liberare completamente l'alveo di piena, evitando per quanto possibile la realizzazione di pile all'interno dello stesso e soprattutto, come previsto in progetto, gabbioni in alveo a protezione delle strutture.
- Per la progettazione esecutiva del nuovo ponte si dovrà far riferimento al D.M. 14.01.2008, in particolare al paragrafo C5.1.2.4 "Compatibilità idraulica", per la corretta definizione del franco fra il livello raggiunto dalle portate calcolate con adeguati tempi di ritorno e l'intradosso dell'impalcato del ponte.
- Non si ritiene compatibile nell'ambito inondabile la realizzazione in sinistra idrografica della rotatoria rialzata di circa 90 cm rispetto al piano campagna attuale, in quanto di ostacolo al libero deflusso delle acque.
- La pista ciclabile in rilevato di accesso alla spiaggia, in sinistra idrografica e all'interno dell'area
- inondabile, va di fatto ad occupare la luce di deflusso del ponte ferroviario. Si segnala inoltre che la quota dell'argine in corrispondenza del ponte ferroviario non corrisponde a quella raccomandata, quale misura di mitigazione della pericolosità, nella procedura ai sensi dell'art.23 delle N.A. del PAI per le zone a destinazione residenziale di completamento B2.1 poste in sinistra idrografica e successivamente recepita nelle NTA di PRG.
- Tale quota di progetto dell'argine prossimo al ponte ferroviario, da raccordarsi omogeneamente con le quote dell'argine in sx idrografica, è stata definitivamente fissata a 3,30

m slm nell'ambito del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Regione Marche che nella seduta del 18.04.2013 è stata chiamato ad esprimersi sul progetto Provincia della Provincia di Pesaro e Urbino ad oggetto "Interventi di riduzione del rischio idrologico e idraulico del Torrente Arzilla, nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia AN-BO e lapasserella pedonabile in zona Paleotta, in Comune di Fano (lavori di manutenzione ordinaria dell'area golenale del Torrente Arzilla)". Il progetto preliminare e definitivo del suddetto intervento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 285/2012 del 20 Dicembre 2012.

- Si ricorda in linea generale che la vigente normativa (R.D.523/1904-L.37/1994-P.A.I.-P.T.A. D.Lgs.- 152/2006) prevede la salvaguardia delle fasce di pertinenza fluviale lungo il reticolo idrografico della profondità minima di 10 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini e loro accessori del corso d'acqua e dalla proprietà demaniale.

In sintesi tali ambiti di rispetto hanno funzione di migliorare la sicurezza idraulica, conservare la naturalità della regione fluviale nel suo complesso e la continuità ecologica del sistema fluviale, oltre a garantire aree di libero accesso per la manutenzione idraulica.

Per quanto sopra si ritiene opportuno rivedere la scelta progettuale salvaguardano la fascia di pertinenza fluviale in corrispondenza del parcheggio, con larghezza minima pari a 10 m, da destinare a verde.

4. Si richiama inoltre il rispetto con i futuri interventi delle distanze minime dalla sponda o piede degli argini fissate dal R.D. 523/1904, pari a metri quattro per piantagioni e movimenti di terreno e metri dieci per strutture e scavi.

Come rappresentato in più occasioni si ribadisce l'esigenza di individuare, nel tratto del rilevato in direzione di Pesaro, un accesso alternativo alla spiaggia all'attuale percorso interno all'alveo di piena del Torrente Arzilla, in corrispondenza dell'arcata del ponte ferroviario.

Tale soluzione potrebbe consentire, nel contempo, il miglioramento delle difficili condizioni di drenaggio delle acque meteoriche nella zona urbanizzata, soggetta ad esondazione, confinata tra il rilevato ferroviario e quello di Viale I° Maggio (S.S.16).

Visto che gli interventi vanno ad interferie con ambiti del Demanio Pubblico-Ramo Idrico e con il Demanio Marittimo si rappresenta l'opportunità di coinvolgere nel procedimento di VAS, in qualità di SCA, l'Ufficio 11.3.2 Acque Pubbliche e Nulla Osta Idraulici di questo Servizio e la Capitaneria di Porto.

Si ricorda che le valutazioni e considerazioni esposte nel presente contributo fanno specifico riferimento e assumono una funzione considerata propedeutica all'attività istruttoria di competenza, da svolgersi successivamente sulla variante in oggetto nell'ambito del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 e con riguardo alle disposizioni dell'art.10 della L.R.22/2011.

In particolare ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con specifico riferimento alla verifica tecnica di cui all'art.9 comma 2 del PAI e alla verifica di compatibilità idraulica di cui all'art.10 della L.R. 22/2011, andranno predisposti gli studi idrologici-idraulici necessari, completi di modellazioni, secondo l'allegato "A" del PAI (Indirizzi d'uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esodazione,) confrontano la situazione ante-operam e post-operam.

In conclusione, alla luce delle osservazioni sopra esposte, si ritiene che la documentazione prodotta per la variante non contenga elementi sufficienti per escludere effetti significativi sull'ambiente."

<u>2. L'A.S.U.R. Area Vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano</u>, con nota prot. 41415 del 23/08/2013, pervenuta tramite fax in data 08/10/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 75915 del 11/10/2013, ha espresso il seguente parere:

"Omissis ...lo scrivente Servizio non rileva in questa fase particolari problematiche relativamente agli interventi proposti.

Lo scrivente Servizio si riserva comunque di esprimere un giudizio compiuto per quel che riguarda l'igienicità dei locali in fase di parere sul progetto esecutivo. Particolare attenzione

dovrà essere posta sulle misure adottate sul contenimento dell'umidità e nella tutela della falda idrica in fase di realizzazione del locale interrato."

3. Il Comune di Fano - Settore 4 - Servizi territoriali ed ambientali, con nota prot. 56612 del 02/08/2013, pervenuta in data 07/08/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 62445 del 12/08/2013. ha espresso il seguente parere:

"Omissis ...si osserva quanto segue:

Il progetto in parola si sviluppa in due aree distinte e non contigue progettualmente identificate come"area A" -ubicata ad angolo tra P.zzale Amendola e V.le C. Simonetti- ove, da progetto, sorgerà il nuovo complesso turistico alberghiero e "area B" -parcheggio ex CIF, con ingresso da V.le I Maggio- ove saranno realizzati una serie di interventi di riqualificazione territoriale a scomputo degli oneri di urbanizzazione nonché a titolo di opere compensative.

Nel prendere atto di quanto dichiarato dai richiedenti in merito ai vincoli esistenti nelle due aree (Elaborato: Allegato fuori testo scheda di sintesi), si rileva come da PRG vigente, nei pressi del ponticello dell'Arzilla, di cui è previsto il rifacimento, sussista un sito di interesse storico culturale (luogo di interesse archeologico di cui all'art. 20 NTA vigente). In ogni caso, gli elaborati grafici, presentati appaiono di difficile consultazione in quanto la documentazione presentata sembrerebbe priva di sovrapposizione cartografica tra il progetto (o l'area di intervento) e la carta dei vincoli.

Scendendo ad un livello di maggior dettaglio, relativamente alla "area A", ove stante al progetto sorgerà un nuovo complesso alberghiero turistico, le principali criticità apparirebbero risiedere nelle dimensioni del complesso edilizio da realizzarsi, specie per quanto riguarda il suo sviluppo verticale in relazione agli aspetti visivi legati all'alterazione del paesaggio e alla percezione visiva del litorale. Tuttavia, va rilevato che l'area oggetto d'intervento appare intensamente urbanizzata e ospita, allo stato, già diversi edifici di altezza considerevole (15-20 m).

Ulteriore elemento di criticità risiede nella realizzazione di un parcheggio interrato a servizio della struttura poiché, vista la dichiarata presenza della "falda freatica di subalveo con superficie piezometrica monitora alla profondità di circa 1,0 – 1,8 m. p.c." può verosimilmente ipotizzarsi l'interferenza puntuale del progetto con le risorse idriche sotterranee. Rileva a tal fine segnalare l'assenza, nella documentazione presentata, di relazioni geologiche ed idrogeologiche. In ultimo per quanto attiene all'aspettovegetazionale, non appare essere stata condotta una ricognizione puntuale delle alberature presenti nell'area che nella relazione viene descritta "senza alcuna qualità dal punto di vista vegetazionale."

Relativamente alla zona denominata "area B", rileva sottolineare che essa si trova in prossimità delle sponde del torrente Arzilla, che sebbene non presenti particolari significatività biogeografiche e ecologiche, si configura comunque come un potenziale corridoio ecologico, ragione per la quale si ritiene opportuno che in fase progettuale si valutino l'adozione di idonei accorgimenti volti a minimizzare l'impatto dell'opera nei confronti della fauna. In ultimo preme sottolineare che nell'area insistono diverse alberature protette ai sensi della L.R. n.6 del 23.02.2005, per cui in sede di progetto dovranno essere intraprese le procedure del caso."

4. Il Comune di Fano - Settore 5 - Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistici - U.O. Nuove Opere, con nota prot. 57325 del 06/08/2013, pervenuta in data 09/08/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 62952 del 13/08/2013, ha espresso il sequente parere:

"Omissis ...si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- si ritiene necessario un approfondimento relativamente alle modalità di smaltimento delle acque superficiali (acque di prima pioggia e acque di dilavamento delle superfici impermeabili), tenendo conto del Piano di Tutela delle Acque vigente, della L.R. n.22 del 23/011/2011 e del recapito finale, sia per quanto riguarda l'area "A" che l'area "B".

In merito allo smaltimento delle acque meteoriche dell'area "A", si dovrà tenere conto del fatto che l'attuale collettore di acque meteoriche, indicato nella Tav. A07, non è in grado di ricevere un ulteriore quantitativo di acqua e pertanto andranno valutate idonee soluzioni.

Tale collettore attualmente recapita nel torrente Arzilla in prossimità del ponte pedonale – lato mare.

Tenuto conto dell'ampliamento del moletto dell'area "B" finalizzato all'accoglienza di stalli portabici, il pozzetto con valvola di ritegno dovrà obbligatoriamente essere traslato per garantire il corretto smaltimento delle acque.

Si evidenzia che la scrivente U.O., nell'ambito del futuro procedimento di approvazione della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, si riserva di dare prescrizioni e richiedere modifiche alle soluzioni progettuali e tecnologiche che verranno proposte."

<u>5. Il Comune di Fano - Settore 9 - Servizi Mobilità e Traffico</u>, con nota prot. 65874 del 17/09/2013, pervenuta in data 19/09/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 70847 del 23/09/2013, ha espresso il seguente parere:

"Omissis ... si osserva quanto segue.

Nel prendere atto di quanto dichiarato dai richiedenti nella "Relazione ed allegati al testo" in merito alle modifiche che la variante comporta alla viabilità esistente - per la previsione, nell'area B", di piste ciclo-pedonali, costruzione di nuovi parcheggi a raso, rifacimento del ponticello ciclo-pedonale per adeguarlo anche al transito di mezzi di soccorso — pur condividendo gli aspetti migliorativi in ordine alla realizzazione di nuovi posti auto, al collegamento ciclo pedonale e all'ampliamento delle zone di sosta bici, si segnala che nel tratto terminale di via Simonetti ci sarà presumibilmente un aumento del transito dei mezzi carico scarico delle attività commerciali poste a nord del torrente Arzilla, che dovrà essere oggetto di controllo e disciplina da parte degli organi competenti.

Alla luce della documentazione pervenuta e degli accertamenti effettuati, sono emersi alcuni aspetti che meritano di essere segnalati in questa fase e che saranno oggetto di futuri approfondimenti in fase di esame degli elaborati progettuali esecutivi. Ci si riferisce a titolo esemplificativo, non esaustivo, agli aspetti di seguito riportati:

- risulta necessario nel nuovo parcheggio lato mare, di pavimentare un'area corrispondente a 6,00 x 2,00 m posta in prossimità dei posti n°61 e n°62 per consentire l'installazione, in modo permanente, di postazioni relative al Servizio di Bike Sharing che sarà attivato a Fano a partire da fine Settembre c.a..
- verifica del rispetto delle pendenze longitudinali delle singole livellette e dei raggi di curvatura orizzontali della pista ciclo-pedonale in accordo con quanto previsto dal D.P.R. N°557/1999;
- previsione, come da D.P.R. N°503/1996, nei nuovi parcheggi, di posti auto riservati ai disabili pavimentati e collocati in prossimità del percorso ciclo-pedonale;
- modifica dell'ampiezza delle corsie di manovra nelle nuove aree di sosta che dovranno avere una larghezza minima di m 6,00 (D.M. 05/11/2001);
- ampliamento delle aree necessarie a soddisfare la domanda di sosta sia dei velocipedi che dei ciclomotori;
- allargamento a m 7,00 della corsia della rotatoria in via Simonetti (D.M. 19/04/2006);
- una valutazione sulla reale necessità di realizzare un percorso protetto per disabili sul lato monte di via Simonetti considerata la presenza del percorso pedonale sul lato mare;
- verifica delle precedenze e dei sensi di marcia all'interno dei parcheggi;
- per il parcheggio lato monte si suggerisce il restringimento della corsia di "ritorno" verso il parcheggio mediante l'allargamento dell'aiuola centrale a fianco dei posti auto e la realizzazione di un elemento a protezione dell'albero di "Noce" esistente che allontani il tronco dalla sede carrabile:
- nell'area di fronte alla Chiesa di Santa Maria a Mare si chiede di realizzare un'aiuola che regolamenti le correnti di traffico di distribuzione e in uscita sia dal nuovo parcheggio lato mare che dal parcheggio esistente;
- dovrà essere prevista la collocazione di dissuasori, omologati dal Ministero, in corrispondenza degli accessi sulla pista ciclopedonale, sia su viale I Maggio che su via Simonetti, opportunamente segnalati e visibili con l'applicazione di pellicole rifrangenti, per impedire un uso improprio della pista;

- la consegna della documentazione tecnica riguardante la determinazione dei carichi massimi ammessi per tutti gli elementi strutturali che si intendono realizzare (nuovo Ponte sul Torrente Arzilla.

piattaforma stradale per il collegamento alle spiagge in concessione in sponda sinistra del Torrente Arzilla, parte dei passaggi ciclopedonali);

autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanisticoedilizia:

In ultimo appare utile evidenziare che, ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137", prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio."

<u>6. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche</u>, con nota prot. 12332 del 29/07/2013, pervenuta in data 07/08/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 62444 del 12/08/2013, ha espresso il seguente parere:

"Omissis ...questa Soprintendenza ritiene che l'attuazione della proposta di variante al PRG per la realizzazione del comparto turistico alberghiero "ex Hotel Vittoria" (che consentirebbe quasi il raddoppio della capacità edificatoria rispetto al PRG vigente), comporterebbe un significativo impatto ambientale, considerate le dimensioni, l'altezza, ed il volume complessivo del manufatto in progetto e la delicatezza dell'area nel quale si andrebbe ad operare, stante l'estrema vicinanza al mare.

Per tale ragione, al fine di poter valutare in modo più approfondito gli effetti e le ripercussioni sull'ambiente, in particolare sotto il profilo paesaggistico, si ritiene opportuno assoggettare la variante al PRG a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006. In ogni caso si anticipa sin d'ora che sarà cura di questo ufficio esprimere le proprie valutazioni, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico, anche nei successivi livelli di progettazione, dai piani attuativi fino alle singole richieste di autorizzazione.
Si ricorda infatti che:

- l'art. 16 della legge 1150/42 prevede che "i Piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza" per l'espressione del parere di competenza:
- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e sm.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;

In ultimo appare utile evidenziare che, ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137", prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio."

<u>7. L'ASET servizi S.p.a.</u>, con nota prot. 6386 del 09/09/2013, pervenuta in data 16/09/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 70055 del 18/09/2013, ha espresso il seguente parere:

"Omissis ...esaminata la documentazione oggetto di variante, questo SCA esprime parere favorevole in quanto l'area oggetto di variante urbanistica è ubicata in zona già urbanizzata e pertanto facilmente servibili dai sottoservizi gestiti da questa azienda.

Si fa presente che la zona Lido risulta sofferente per quanto riguarda la regimazione delle acque

meteoriche le quali mettono in crisi anche la rete per acque reflue a causa delle connessioni con il sistema di smaltimento delle acque piovane (caditoie, pluviali, etc.)."

<u>8. L'Autorità di Bacino Regionale delle Marche</u>, con nota prot. 549662 del 14/08/2013, pervenuta tramite pec in data 14/08/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 63230 del 19/08/2013, ha espresso il seguente parere:

"Omissis ...si riportano nel seguito le considerazioni in merito all'assoggettabilità a VAS della variante urbanistica in parola la cui documentazione è pervenuta a questa Autorità di bacino regionale e acquisita al protocollo con il n. 0470220/09/07/2013/R_MARCHE/GRM/DDS/A.

Le considerazioni sono riferite essenzialmente all'ipotesi di variante ricadente in area perimetrata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e alle opere ivi previste.

Dalla documentazione pervenuta emerge che:

- la zona oggetto di variante rientra, per l'area B, nelle aree sondabili individuate dal PAI, enro il perimetro identificato con codice E-04-0001 (R4), di particolare vulnerabilità in relazione alle criticità idrauliche della foce dell'Arzilla:
- per la presenza del vincolo sovraordinato apposto dal PAI, nelle relative perimetrazioni possono essere consentite solo quelle modifiche del territorio ed opere espressamente previste dagli artt. 7 e 9 delle N.A. del PAI, fermo restando la necessità della verifica tecnica di compatibilità con lo specifico carattere della pericolosità rilevata;
- dalla documentazione progettuale appare evidente che la variante in ipotesi localizza in corrispondenza della foce dell'Arzilla le seguenti infrastrutture viarie secondarie , in parte nell'ambito delle aree demaniali:

o realizzazione di un sottopasso ferroviario, in sponda destra, di collegamento ciclo-pedonale tra i settori del tessuto urbanizzato a monte e a valle del ponte ferroviario;

realizzazione in alveo, a valle del rilevato ferroviario, di pali per far proseguire il percorso ciclopedonale in sopraelevazione;

o nuovo attraversamento carrabile in sostituzione di quello ciclo-pedonale esistente,

di collegamento tra la sponda destra e le aree in sinistra, mantenendo inalterate quote, luci e appoggi di quello esistente, che già interferisce negativamente con il deflusso delle acque alla foce:

Inoltre sono previsti i seguenti interventi:

o accesso carrabile alla spiaggia in sinistra idrografica e relativi raccordi a valle e a monte del ponte ferroviario con il nuovo attraversamento carrabile, sopraelevandolo rispetto alla quota del terreno attuale; tali opere sono situate in corrispondenza della campata sinistra del ponte ferroviario e della relativa luce di deflusso, ovvero sostanzialmente "in alveo" di piena ordinaria; o ampliamento del parcheggio ex Cif, con sopralzo dell'area in sponda sinistra a valle del ponte di Viale 1° maggio, a quote ben maggiori dell'argine in sponda opposta.

Gli interventi in progetto potrebbero rientrare tra quelli teoricamente ammessi nelle aree inondabili,

secondo quanto indicato principalmente all'art. 9, comma 1, lett. i) delle norme del PAI e all'art. 7, comma 6, lett. b), fermo restando la necessità di uno studio (con valutazione delle soluzioni alternative e della sostenibilità economica) per la verifica della compatibilità con la pericolosità idraulica, la cui valutazione è demandata all'Autorità idraulica competente.

Si premette che, anche in caso di destinazioni funzionali in aree PAI che non comportano edificazione e teoricamente ammissibili dalle N.A., le nuove funzioni introdotte devono essere comunque verificate sotto il profilo della compatibilità e sostenibilità con la pericolosità idraulica attesa.

Nel caso di nuove previsioni, gli studi-verifiche richieste dalle N.A. del PAI, prevedendo anche la valutazione di soluzioni alternative, non possono essere integralmente demandati al momento dell'effettiva progettazione degli interventi, soprattutto nel caso di perplessità sulla compatibilità effettiva degli stessi.

Considerato l'obbiettivo perseguito dal PAI di conservazione degli equilibri naturali e miglioramento delle condizioni di rischio idraulico, si ritiene opportuno che nelle immediate vicinanze dei corsi d'acqua e nelle relative aree di pertinenza l'introduzione di nuove condizioni

d'uso in primo luogo non peggiori il rischio attuale, evitando l'introduzione di nuovi elementi esposti scarsamente compatibili con la situazione di pericolosità del corso d'acqua, o ancor meglio che si tenda a conseguire un miglioramento delle condizioni idrauliche e della situazione di rischio.

Data la suddetta premessa, considerando quanto riportato nel Rapporto Preliminare, si ritiene di evidenziare quanto segue in merito alla valutazione di assoggettabilità a VAS relativa alla variante urbanistica.

Si manifestano perplessità sulle ipotesi di intervento previste presso la foce, che possono aggravare le condizioni di criticità dell'area già presenti, vista la conformazione geometrica, la presenza di ostacoli al deflusso delle acque e l'antropizzazione delle aree limitrofe.

Sarebbe opportuno, invece, analizzare soluzioni che portino ad un miglioramento di tale condizione e che riducano le interferenze idrauliche, invece di aggiungere altri elementi che possono peggiorare le condizioni idrauliche e la situazione di rischio, confinando ancor di più le sezioni di deflusso rispetto alla situazione attuale. Soluzioni che mantengano libera la fascia di servitù idraulica di cui all'art. 96, lettera f) del R.D.

25.07.1904 n. 523 (ovvero a distanza inferiore a m 4 dal piede dell'argine o dal ciglio in sponda destra del fiume), riducano l'interferenza del ponte ciclo-pedonale esistente, migliorino i franchi idraulici poco a monte del ponte ferroviario su entrambe le sponde, riducano la necessità di utilizzo della campata sinistra del ponte ferroviario come luogo di transito per automezzi e le interferenze a valle.

Si ritiene che le problematiche di carattere idraulico dell'area non siano state adeguatamente valutate/considerate, in particolare non si condivide l'indicazione contenuta nel Rapporto Ambientale preliminare, in quanto non adeguatamente motivata, secondo la quale la variante non inciderebbe sul rischio idrogeologico. La verifica preliminare della significatività degli effetti dovrebbe contemplare tale aspetto.

Più in dettaglio si evidenzia che:

- nello studio presentato non compaiono valutazioni adeguatamente approfondite sulla eventuale compatibilità degli interventi previsti con la variante (area B) rispetto alle indicazioni delle N.A. del PAI e rispetto agli indirizzi di tutela di cui all'allegato A, elaborato "d" delle Norme di attuazione del PAI:
- non vi sono valutazioni adeguate circa le condizioni di officiosità idraulica futura delle sezioni

idrauliche modificate in seguito agli interventi, valutazione che dovrebbero essere sviluppate con adeguato grado di dettaglio e approfondimento modellistico vista la complessità dei fenomeni in corrispondenza della foce e la complessa situazione geometrica attualmente presente:

- in ogni caso è elemento di interferenza non adeguato l'introduzione di funzioni di viabilità, per quanto secondaria, con innalzamento delle quote attuali e ulteriore riduzione della sezione di deflusso, in quelle porzioni fluviali più strettamente connesse al corso d'acqua e alle sue dinamiche ovvero presso la campata sinistra del ponte ferroviario e relativo cono di foce; circa la situazione dell'argine in sponda sinistra a monte del ponte della ferrovia è da precisare, rispetto a quanto indicato nel rapporto preliminare, che la necessità dell'innalzamento dello stesso è stato segnalato e prescritto al Comune a seguito di istanza di mitigazione (art. 23 N.A. PAI), e che con i fondi regionali disponibili per interventi di riduzione del rischio idraulico nel tratto terminale del T. Arzilla, il cui Ente attuatore è la Provincia di Pesaro e Urbino, è previsto il miglioramento delle sezioni di deflusso nel tratto arginato ma non è previsto il rifacimento dell'argine in tale punto:
- si hanno perplessità sulla pista ciclabile in sponda destra:
- in particolare a valle del rilevato ferroviario, per l'occupazione di una porzione più prossima all'alveo, con struttura su pali, che determina un parziale ostacolo al deflusso e maggiore possibilità di accumulo di detrito vegetale;
- a monte del rilevato ferroviario, per la riduzione di quota delle aree presso la sponda al fine di raccordarsi al sottopasso ferroviario, creando una potenziale via di allagamento;

- a valle del ponte di via I Maggio per il significativo innalzamento della sponda, con riporti in area inondabile, ben oltre la sommità arginale opposta; in tal modo si sottraggono porzioni, sia pure non rilevanti, di espansione delle acque di piena;
- sarebbe adeguato prevedere soluzioni che migliorassero la condizione di interferenza idraulica del ponte ciclo-pedonale esistente a valle della ferrovia, piuttosto che mantenere la conformazione attuale.

Si evidenzia, infine, la necessità di prevedere adeguati accorgimenti per ottenere l'invarianza idraulica delle sistemazioni territoriali, come previsto nella L.R. 22/2011.

In definitiva si ritiene che il Rapporto Ambientale preliminare presentato non affronti e consideri adeguatamente le problematiche di rischio idraulico che caratterizzano le aree presso la foce del T. Arzilla, aspetto essenziale per valutare l'opportunità e compatibilità degli interventi previsti in tale ambito (area B) con la variante in oggetto. In ogni caso si ritiene che non sia adeguata la previsione di interventi che riducono la sezione di deflusso nel tratto."

<u>9. La Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.).</u> con nota prot. 1638 del 05/11/2013, pervenuta con fax del 05/11/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n.82559 del 06/11/2013, ha espresso il seguente parere:

"omissis.... si esprime, per quanto di comptenza di questa Società ai sensi del DPR 11/7/1980 n. 753, e fatti salvi i pareri di competenza delle Autorità preposte alla tutela del territorio, parere favorevole alla proposta di variante di cui all'oggetto,nel rispetto delle prescrizioni e osservazioni di cui al prospetto allegato.

Come accennato nel seguito, il benestare effettivo alla realizzazione delle opere interessanti la proprietà o l'esercizio ferroviario potrà essere rilasciato solo dopo l'esame dei relativi progetti sviluppati a livello definitivo/esecutivo, firmati da un tecnico abilitato e da trasmettere in tre copie. L'autorizzazione dovrà inoltre essere formalizzata, prima dell'inizio dei lavori, mediante stipula di apposita convenzione a cura della consociata Ferservizi S.p.A., alla quale dovrà essere inoltrata apposita domanda per l'autorizzazione agli attraversamenti..

PRESCRIZIONI TECNICHE

. . .

A) Prescrizioni relative al sottopasso di progetto km 155+244:

- Il sottopasso di progetto previsto alla progressiva km 155+244 dovrà essere traslato in direzione Ancona in modo da posizionarsi ad adeguata distanza dalle strutture del ponte ferroviario esistente le cui dimensioni dovranno essere accertate mediante appositi saggi;
- Il progetto dovrà prevedere la valutazione di stabilità delle fondazioni dei pali della linea elettrica di contatto siti nelle vicinanze del sottopasso e l'eventuale spostamento degli stessi con oneri a carico del proponente, ovvero la realizzazione di opere di sostegno;
- Il monolite dovrà essere posizionato con l'estradosso (al finito) alla profondità minima di ml 1,00 dal piano di rotolamento della rotaia;

idriche nell'ambito del sottopasso:

- Il sistema di sostegno provvisorio del binario da porre in opera durante la spinta dovrà essere sottoposto al preventivo benestare di questa Società. In ogni caso dovranno comunque essere utilizzati sistemi che consentano una velocità dei treni di almeno 80 km/h;
- Dovrà essere effettuato il livellamento finale del binario con macchina livellatrice pesante a vibro-compressione;
- Dovrà essere effettuata la regolazione della "lunga rotaia saldata", se necessaria, a discrezione dell' Unità Territoriale Ancona;
- Sul monolite dovranno essere previste apposite canalette portacavi ed il proseguimento del sentiero di sicurezza sia sul lato destro che sinistro;
- Dovranno essere opportunamente adeguate le opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in corrispondenza del nuovo sottopasso; a tale scopo dovrà essere presentato per l'approvazione apposito elaborato grafico esecutivo;
- La recinzione di separazione tra le rampe di accesso ai sottopassi e la sede ferroviaria dovrà essere realizzata con l'impiego dei parapetti tipo RFI;

- Il progetto, oltre agli elaborati tecnici previsti dal Manuale di Progettazione RFI, dovrà anche essere corredato dall'esatto cronoprogramma con la descrizione dettagliata delle fasi di lavorazione interessanti l'esercizio ferroviario:
- L'autorizzazione dovrà essere formalizzata, prima dell'inizio dei lavori, mediante la stipula di apposita convenzione con il Comune di Fano (da redigersi a cura della Società Ferservizi);
- Si ritiene opportuno rammentare infine che l'attuale normativa prevede, per i sottopassi pedonali, un'altezza minima netta di metri 2,50. B) Prescrizioni generali:

lo smaltimento a valle delle acque provenienti dalla ferrovia;

- Dovrà essere costruita una idonea recinzione di separazione della sede ferroviaria per tutto il tratto adiacente l'area pubblica lateralmente ad entrambi gli accessi al sottovia: lato monte e lato mare, da edificarsi a confine, tutta posta su proprietà privata, estesa per tutto il fronte della proprietà, costituita a titolo indicativo da muro in c.a. su idonea fondazione di altezza minima di cm 50, con sovrapposti pannelli in grigliato metallico per un'altezza totale minima di ml 1,80 dal piano di posa. La recinzione metallica dovrà essere costituita in pannelli della lunghezza massima di ml 10 distanziati di cm 5 per garantire l'isolamento elettrico. Il muro di recinzione dovrà essere munito di fori di diametro mm 50 posti ad interasse di ml 5 circa per
- Dovrà essere determinata l'esatta posizione del confine ferroviario a cura di Ferservizi, tenuto conto che la misura dell'intervia in corrispondenza della progressiva Km 155+244 è di ml 2,12;
- dovrà essere predisposto n. 1 cancello corredato di scaletta per l'accesso al rilevato ferroviario, da realizzarsi in acciaio zincato, di idonea struttura e della larghezza minima di ml 1,20 da porre in opera sul tratto di recinzione a confine con l'area pubblica del nuovo parcheggio in area ex Cif, per consentire le attività manutentive di RFI;
- Dovrà essere riservata una piazzola di sosta del nuovo parcheggio in area ex Cif, ubicata in adiacenza alla sede ferroviaria per le esigenze manutentive di RFI:
- Le piante e gli impianti di illuminazione dovranno rispettare gli articoli 52 e 39 del DPR 753/80;
- Le siepi potranno essere poste a dimora in adiacenza al confine ferroviario, solo se contenute, nel loro massimo aggetto, ad una distanza non inferiore a cm 50 dalla recinzione per consentire la loro manutenzione dall'interno dell'area di pertinenza, la loro altezza non potrà comunque superare quella della recinzione;
- L'eventuale utilizzo di paline di illuminazione da istallarsi in prossimità della sede ferroviaria potrà avvenire a condizione che le stesse vengano posizionate, rispetto alla più vicina rotaia, ad una distanza pari alla loro stessa altezza aumentata di ml 2.00:
- Tutte le acque superficiali dovranno essere regimentate, lontano dalla sede ferroviaria. Nella esecuzione degli scavi e durante le fasi realizzative dell'opera dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la stabilità delle strutture esistenti e della sede ferroviaria. Nelle fasi esecutive, non dovrà essere superato con attrezzature e persone il limite rappresentato dalla recinzione posta a confine con la sede ferroviaria.
- La Ditta esecutrice sarà comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone, cose ed alla circolazione ferroviaria durante l'esecuzione dei lavori."

Nel paragrafo "valutazione di significativitàdegli impatti ambientali è detto:

.

La variante al vigente PRG in esame è stata redatta mediante un progetto di dettaglio dell'intervento edilizio e delle relative opere pubbliche ad esso collegate. Gran parte degli SCA interpellati hanno evidenziato numerose criticità che, in questa fase, non consentono di valutare adeguatamente la compatibilità ambientale del progetto stesso e quindi della previsione urbanistica Come ben evidenziato nei pareri espressi dalla P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio di questa Amm.ne Provinciale e dell'Autorità di Bacino Regionale, riportati al precedente paragrafo 2), le problematiche più importanti dal punto di vista ambientale, che potrebbero incidere significativamente sul progetto di variante, riguardano gli aspetti geologici-morfologici ed idrogeologici-idraulici legati agli interventi previsti lungo i margini del torrente Arzilla. Il rapporto preliminare ha totalmente trascurato i suddetti aspetti minimizzando le possibili interazioni con il rischio idrogeologico.

Riguardo invece al parere della Sorpintendenza, nel quale viene suggerito l'assoggettamento a VAS della variante, sono state evidenziate problematiche legate all'impatto paesaggistico

derivanti dal dimensionamento della nuova previsione urbanistica, ovvero delle volumetrie previste che, rispetto alla previsione attuale, verrebbero quasi raddoppiate mediante l'incremento delle altezze.

Gli altri pareri degli SCA interpellati hanno osservato ulteriori criticità progettuali che necessitano di opportuni approfondimenti.

In aggiunta alle suddette problematiche ambientali lo scrivente Ufficio ha riscontrato anche una carenza di informazioni riguardante l'aspetto, prettamente urbanistico, del reperimento degli standard pubblici (verde e parcheggi) necessari per l'attuazione del comparto edificatorio. Il progetto di variante individua le suddette superfici nell'area B, in corrispondenza del parcheggio ex CIF. La tavola A08 (serie A), allegata al rapporto preliminare, contiene le tabelle di calcolo per la verifica degli standard le cui superfici ammontano, complessivamente, a 3.645 mq. Manca, tuttavia, una planimetria che indichi chiaramente il soddisfacimento di tali standard. L'unica tavola progettuale che individua le superfici destinate a parcheggio e verde pubblici (Tav. 3 – serie B) non contiene informazioni esaurienti per la verifica degli standard.

In primo luogo manca un conteggio effettivo delle singole superfici di standard (in mq) che consenta di verificare il soddisfacimento delle quote minime da garantire.

Riguardo ai parcheggi la stessa tavola 3 indica genericamente il n. di posti auto, distinguendo i "parcheggi esistenti in area comunale" dai "parcheggi di progetto in area demaniale". Anche il verde viene differenziato con campiture diverse in relazione a vari aspetti (esistente o di progetto, comunale o demaniale ecc.) Tali definizioni generano due tipi di problematiche:

la prima problematica riguarda la questione del parcheggio e del verde esistente: non è chiaro se tali superfici siano state considerata nel conteggio degli standard del comparto ST1_P02. In tal caso verrebbero utilizzate, impropriamente, superfici che il vigente PRG già individua come "parcheggio esistente – P2", sottraendo uno standard territoriale a favore della nuova capacità edificatoria prevista con la variante.

La seconda problematica riguarda la proprietà demaniale. La legenda della tavola 3 indica le superfici dei nuovi parcheggi e di una parte del verde "su area demaniale" generando forti perplessità sulla disponibilità degli spazi per gli standard, presupposto essenziale per l'attuazione della variante stessa.

Per ultimo si evidenzia che il rapporto preliminare non ha motivato la compatibilità degli interventi previsti in area B con le tutele ambientali del PRG derivanti dal PPAR, in relazione al grado di tutela delle stesse.

Si propone che la variante in oggetto sia ASSOGGETTATA alla procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., in quanto gli interventi previsti potrebbero determinare impatti significativi sull'ambiente e risultare in contrasto con le normative vigenti.

Viste le interferenze della variante con il Demanio Idrico e Marittimo, si ribadisce quanto già suggerito nel parere della P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio di questa Amm.ne Provinciale, di coinvolgere, nella successiva fase di VAS, anche i seguenti SCA:

- Ufficio 11.3.2 Acque Pubbliche e Nulla Osta Idraulici della Provincia di Pesaro-Urbino;
- Capitaneria di Porto.""

VISTO che alla luce della determinazione provinciale n. 2190 del 08/11/2013, della delibera di indirizzi di Giunta Comunale n. 395 del 18/09/2012 e dei pareri sopra riportati, di Enti e Uffici intervenuti nel procedimento, la ditta proponente ha aggiornato la proposta di variante in data 05/03/2014 P.G. 16371 e in data 12/03/2014 p.g. 18091 trasmettendo, i nuovi elaborati tecnici costituiti dalla seguente documentazione:

Relazione tecnico illustrativa – standard e opere da cedere;

Tav. 1 – Planimetrie d'inquadramento Area "A", Area "B";

Tav. 2 – Dati Tecnici – Planimetrie – Stato attuale – Stato di Progetto – Foto e Rendering - Area "A";

Tav. 3 – Stato attuale – Essenze arboree esistenti Area "B";

Tav. 4 – Elaborato Plano – Altimetrico di Progetto Area "B";

Tav. 5 – Sezioni Attuali e di Progetto Area "B";

Tav. 6 – Documentazione Fotografica Area "A"

Tav. 7 – Documentazione Fotografica dello Stato Attuale e Rendering dei Progetti in Area "B" Studio geologico, composta da:

Elaborato 1 - Relazione e Allegati;

Elaborato 2 - Bacino Idrografico e sezioni idrologiche Torrente Arzilla;

Elaborato 3/A - Tabulati verifiche idrologiche del Torrente Arzilla;

Elaborato 3/B - Tabulati verifiche liquefazione sismica;

Elaborato 4 - Report Indagini;

E successivamente in data 28/03/2014 assunto al protocollo n° 22517 è stato consegnato il rapporto ambientale composto da:

Elaborato 1: Relazione Rapporto Ambientale;

Elaborato 2: Allegati al Rapporto Ambientale:

- All. 1 Vista aerea del paesaggio limitrofo;
- All. 2 Schema grafico delle Opere di urbanizzazione;
- All. 3 Schema opere migliorative compensative;
- All. 4.1 PRG con area di intervento Sistema Paesistico Ambientale;
- All. 4.2 PRG con area di intervento Sistema Paesistico Ambientale PAI;
- All. 4.3 PRG con area di intervento Sistema Paesistico Ambientale;
- All. 5 Relazione Tecnica sulle opere di fondali area "A" del Dott. Ing. Roberto Pierini:
- All. 6 Reperimento Standard Urbanistici;
- All. 7 Planimetrie Catastali delle Proprietà;

Elaborato 3: Sintesi non tecnica (SNT);

CONSIDERATO CHE:

come si evince dalla TAV. 2, i parametri quantitativi e le destinazioni funzionali sono i seguenti:

ST1_P02 - COMPARTO TURISTICO-ALBERGHIERO "EX HOTEL VITTORIA"						
Sup. Comparto	SUL comparto	UT S U L / S u p . comparto	Zona	Sup. zona omogenea mq	SUL zona omogenea mq	
2.578	4.400	1,71	C2		1.850	
			D5		2.550	

Con il seguente dimensionamento prescrittivo delle categorie funzionali all'interno delle zone omogenee:

Tab. A – DIMENSIONAMENTO CATEGORIE FUNZIONALI					
Zona omogenea	Categorie funzionali	SUL mq			
C2 zone residenziali di ricucitura	U1.1 Residenze private	1.320			
urbana (art. 40 NTA PRG)	U3.4 Attività commerciali di vicinato SUV <= 250 mq	530			
	Subtotale (U1.1 +U3.4)	1.850			
	U2.1 Alberghi (di cui max 30% R.T.A. L.R. 11/2006)	1.790			
(art. 47 NTA PRG)	U2.5 Attrezzature ricreative e pubblici esercizi	760			

	Subtotale (U2.1 + U2.5)	2.550
TOTALE		4.400
Il dimensionamento delle cate	gorie funzionali all'interno delle zone omogenee C2 e D	5 è prescrittivo

La variante può essere sinteticamente descritta nel modo seguente, come si ricava alle pagg. 20 e segg. del Rapporto Ambientale:

"

AREA A

L'area A interessa il comparto turistico-alberghiero ex hotel Vittoria, individuato dal PRG vigente nella scheda progetto ST1_P02. Dagli elaborati di progetto si prevede la realizzazione di un edificio complesso, che dispiega il suo programma architettonico e funzionale a diversi livelli: n. 5 piani fuori terra, oltre ad un piano interrato a garage. L'elemento regolatore dell'edificio è una piastra attrezzata al primo livello che ridisegna il fronte urbano e diventa l'elemento di connessione di volumi diversi, modulando così il suo impatto visivo sulla città. Gli usi molteplici sono stati in questo senso l'occasione per la soluzione del progetto: l'albergo si eleva in coerenza alle altre presenze alberghiere della zona; le residenze si inseriscono in modo proporzionato nella sequenza del lungomare, in continuità con la cortina edilizia residenziale già esistente; i negozi, i servizi e gli spazi collettivi a quota strada completano il sistema dei luoghi di ritrovo "diurni e notturni" che si dipanano lungo la spiaggia.

All'interno dell'edificio polifunzionale si prevedono:

- A1) un albergo con accesso al piano terra, con n. 42 camere circa dislocate sui cinque piani, complete di servizi, ascensori, vani scala, sale e accessori vari per 1.790 mq circa, compresa cabina elettrica:
- A2) un ristorante panoramico al primo piano con affaccio sul viale Simonetti e quindi al mare, separato ed autonomo rispetto alla struttura alberghiera: il ristorante è dotato di proprio accesso al piano terra, direttamente dal lungomare, di un'ampia terrazza affacciata anche su piazzale Amendola ed ha una SUL di 605 mq; completa l'insieme delle attività ricettive e pubblici esercizi il locale al piano terra di circa 155 mq per attività di bar e gelateria;
- A3) n. 6 locali per attività commerciali di 530 mq circa che si articolano al piano terra con gallerie, giardini e spazi comuni vari al fine di rendere l'area il più "permeabile" possibile;
- A4) n. 17 residenze, per un totale di circa 1.320 mq, articolate su 4 livelli, all'interno di un volume riconoscibile ma integrato architettonicamente e strutturalmente all'intero edificio; le residenze sono servite da un corpo scala con vano ascensore accessibile dal piano terra.
- La piastra prevista al primo livello diventa l'elemento di connessione fra i diversi usi, e in particolare fornisce una serie di ulteriori spazi accessori, terrazze e giardini, a servizio delle camere dell'albergo e delle residenze previste al secondo livello.

Si prevedono inoltre:

- A5) un garage privato e interrato, di circa 2.335 mq, per n. 74 posti auto e servizi vari, come cisterna antincendio, magazzini per ristorante, albergo ed altro;
- A6) n. 5 posti auto ubicati al piano terra, utili principalmente per la gestione alberghiera;
- A7) una fascia di verde pubblico pari a 511 mg accessibile direttamente da viale Simonetti.

(…)

AREA B

Come evidenziato negli elaborati progettuali, il soggetto attuatore propone di realizzare a propria cura e spese in aree pubbliche localizzate nell'area B, foce dell'Arzilla di proprietà di :

- Comune di Fano (parcheggio ex CIF con accesso da Viale I Maggio);
- Demanio dello Stato (alveo e foce del Torrente Arzilla);
- Ferrovie dello Stato (tratta Ancona-Bologna):

le seguenti categorie di opere riferibili all'intervento nell'area A ex hotel Vittoria, oggetto di variante al PRG:

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi ben superiori ai minimi tabellari di cui alla L 10/87 ss.mm.ii.;
- opere di compensazione urbanistica-ambientale a miglioramento dell'offerta; nello specifico i due gruppi di intervento proposti da progetto si riassumono in :

B1) Opere di urbanizzazione B1a) Primarie

- Muretto di sostegno e recinzione su SS16 Adriatica (Viale I Maggio) in elevazione di basso impatto ed ai piedi della scarpata stradale:
- Pista ciclabile lato parcheggio ex CIF, sulla sponda destra del Torrente Arzilla, (...)
- Pista ciclabile, lato Lido sempre sulla sponda destra del Torrente Arzilla a fianco dell'Hotel Excelsior. (...)
- Ampliamento del parcheggio ex CIF che passa dagli attuali n. 93 posti auto a n. 155 in totale.
- Intera sistemazione delle aree a verde pubblico esistente e nuovo, atto a creare un armonioso assieme in collegamento con la nuova pista ciclabile alla spiaggia Lido. (...) B1b) Secondarie

Opere attinenti alla costruzione del sottopasso ferroviario partendo dalla posa del monolite in c.a. prefabbricato delle dimensioni di m. 2,50 x h 2,50 al di sotto della sede ferroviaria alla progr. Km 155+244, (...)

B2) Opere di compensazione urbanistica-ambientale e migliorative dell'offerta (...)

- Si prevede il rifacimento dell'attuale ponticello ciclopedonale realizzato negli anni 1970/1975 ormai di scarsissima utilità turistica e per il transito di mezzi e persone, essendo aumentato a dismisura l'uso delle collaterali spiagge ed abitazioni. Si pensa di realizzare un nuovo manufatto con struttura a due campate, in acciaio reticolare debitamente abbellito, poggiante sulla "pila centrale esistente" migliorata ed adeguata sismicamente e se del caso demolita e rifatta sempre nella medesima posizione e che rimane unica sul letto del Torrente. La larghezza del ponte ad unica corsia, è prevista in m 3,50 (linea libera) utili al passaggio di mezzi di soccorso (autoambulanze, Vigili del Fuoco o altro) e di piccoli mezzi commerciali al servizio delle attività ludiche, turistiche e commerciali, che sono molteplici a Nord del Torrente Arzilla sino alla loc. Gimarra. (...)

Altre opere di corredo e abbellimento della zona sempre a carico della Società proponente sono previste all'ingresso del nuovo ponticello, a fianco della tensostruttura zona Lido, quali:

Elemento di arredo (una moderna fontana) e rotatoria a raso con spazi di manovra adeguati per l'emergenza all'ingresso del nuovo ponticello, in fondo a viale Simonetti;

ampliamento del moletto esistente che va verso mare con una semplice soletta in c.a. gettata in opera sopra la esistente scogliera, debitamente rifinita che possa ospitare ulteriori posti bicicletta nel numero di 100 circa. Questo per ottimizzare il transito, ora un po' caotico, per pedoni e cicli vari, con l'inserimento di nuove rastrelliere a fianco della esistente tensostruttura.

(...) ..."

Il Rapporto Ambientale alle pagg. 8-17 fornisce una sintetica indicazione di come sono state recepite le osservazioni formulate dai diversi SCA, con particolare riferimento alle problematiche idrauliche legate alla foce del Torrente Arzilla;

per quanto concerne la valutazione della Provincia, Servizio 12, Urbanistica – Pianificazione Territoriale – VIA – VAS – Aree Protette, in merito al dimensionamento degli standard di cui al D.M. 1444/1968 si evidenzia che:

- il fabbisogno di standard pubblici è pari a mq. 3.645, suddivisi in mq. 1.397 per aree a verde pubblico, mq. 1.496 per aree a parcheggi pubblici e mq. 752 per aree a servizi di interesse collettivo (vedi Tav. 2);
- per quanto concerne il verde pubblico la variante prevede il reperimento di mq. 511 all'interno dell'area A con vincolo di asservimento all'uso pubblico e la cessione gratuita di un'area di mq.

886 attualmente destinata a verde privato in località Pontesasso (vedi allegato 6 al Rapporto Ambientale):

- per quanto concerne gli standard relativi ai parcheggi pubblici e per servizi è previsto il ricorso all'istituto della monetizzazione, calcolato sulla base delle tabelle "IMU – Valori medi aree fabbricabili - Anno 2012". Il valore delle aree di cui è prevista la monetizzazione ammonta a € 203.261,52 che si ricava nel seguente modo:

Microzona 2D - valore: P2_pr = € 96,39/mq - Microzona 1B - F6_SM= € 85,68/mq - F5_IC= € 71.40/mg

Parcheggi Pubblici: mg. 1.496 x € 96,39/mg = € 144.199,44

Aree Servizi: mq. 752 x €/mq (85,68 + 71,40)/2 = € 59.062,08

Tali valori dovranno essere attualizzati al momento della stipula della convenzione, ma non potranno in ogni caso essere inferiori;

Sull'istituto della monetizzazione si veda in giurisprudenza TAR MARCHE, Sentenza n. 500/2011 del 23/06/2011:

. . . .

Quanto poi alla c.d. monetizzazione delle aree a standard carenti, si osserva che: in generale, si tratta di istituto contemplato dall'ordinamento e applicato nella prassi amministrativa di tutti i Comuni italiani, anche se derogatorio rispetto al principio affermato dall'art. 12 del DPR 380/2001. (...) (la giurisprudenza sostiene poi che la scelta dell'amministrazione di monetizzare aree a standard è ampiamente discrezionale – ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 824/2011).

...,

oltre al reperimento di una parte degli standard necessari ed alla monetizzazione di quelli carenti il soggetto attuatore si impegna inoltre a realizzare, su aree di proprietà comunale nella zona del parcheggio ex CIF, standard per parcheggi, aree verdi e pista ciclabile per mq. 3.550, in particolare vengono realizzati n. 62 nuovi posti auto;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del Servizio 11 della Provincia di Pesaro e Urbino N. 3198/14 del 28.03.2014 (in copia agli atti con il n. 3) in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

- Per la progettazione esecutiva degli interventi strutturali andrà sviluppato uno studio geologico-geomorfologico-geotecnico che rilevi l'eventuale presenza di acque nei terreni, supportato da specifiche indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, secondo quanto disposto dalle NTC 2008.
- Si dovrà inoltre procedere alla definizione degli scenari di pericolosità sismica locale mediante specifiche analisi, secondo le NTC 2008, tese alla definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica (Vs30).
- In base agli esiti dello studio geologico andrà valutata puntualmente la sicurezza nei confronti della liquefazione, secondo il punto 7.11.3.4 Stabilità nei confronti della liquefazione delle NTC 2008, adottando nel caso adeguate soluzioni fondali o interventi di miglioramento del terreno, al fine di contrastare possibili cedimenti dei litotipi saturi sollecitati da azioni cicliche e dinamiche.
- Considerato il contesto urbanizzato in cui ricade l'intervento e le condizioni litostratigrafiche ed idrologiche-idrogeologiche della zona "A" d'intervento, caratterizzata dalla presenza della falda idrica alle quote di progetto, si ritiene fondamentale per la realizzazione delle strutture interrate procedere come seque:
- 1. Gli scavi nella area dovranno essere preceduti dalla realizzazione di adeguate opere di sostegno definitive o provvisionali, dimensionate e calcolate secondo le NTC 2008, lungo tutto il perimetro dell'area d'intervento.

- 2. Al fine di mantenere gli scavi asciutti si dovrà ricorrere all'utilizzo di sistemi di pompaggio (Wellpoint o simili), ponendo particolare attenzione a non causare danni a strutture e infrastrutture limitrofe.
- 3. Andranno posizionati alcuni piezometri anche in aree esterne al cantiere, allo scopo di monitorare l'andamento della superficie piezometrica durante il corso dei lavori.
- Le operazioni di scavo per la realizzazione dei piani interrati andranno eseguite in periodi di scarse precipitazioni, evitando di lasciare i fronti esposti per lunghi periodi agli agenti atmosferici e procedendo quanto prima alla esecuzione delle strutture.
- Già in fase di apertura del cantiere si dovrà predisporre un sistema di regimazione, convogliamento e smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, per evitare l'allagamento degli scavi.
- Per le strutture in progetto andranno previste fondazioni adeguatamente immorsate all'interno di uno strato competente.
- Per la realizzazione dei riporti nella zona parcheggi e per il piano di posa delle opere di urbanizzazione quali strade, marciapiedi, ecc... andrà utilizzato materiale idoneo, appartenente alle classi A1-A3 della classifica CNR-UNI 10006, da porre in opera per strati successivi (max 25 cm), opportunamente costipati, previa asportazione del cotico agrario ed eventuale ulteriore scarificazione, da definirsi in fase esecutiva
- Gli interventi strutturali, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR. n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente.

ASPETTI IDROLOGICI-IDRAULICI

- Si ricorda che in base ai "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all'art.10, comma 4, della L.R. 22/2011" approvati con D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n.19 del 17/02/2014), l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica di cui al Titolo III degli stessi spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale.
- Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai criteri contenuti nella predetta D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, rimane di stretta competenza del progettista, considerate le effettive superfici impermeabilizzate di entrambe le aree d'intervento ("A" e "B") e sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante.
- Le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili.
- Andranno puntualmente realizzate e mantenute le seguenti misure di mitigazione, al fine di non aggravare le attuali condizioni di rischio:
- 1. Innalzamento dell'argine prossimo al ponte ferroviario portandolo alla quota di 3,30 m s.l.m. da raccordarsi omogeneamente con le quote dell'argine in sx idrografica, come fissato nell'ambito del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Regione Marche che nella seduta del 18.04.2013 è stato chiamato ad esprimersi sul progetto Provincia della Provincia di Pesaro e Urbino ad oggetto "Interventi di riduzione del rischio idrologico e idraulico del Torrente Arzilla, nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia AN-BO e la passerella pedonabile in zona Paleotta, in Comune di Fano (lavori di manutenzione ordinaria dell'area golenale del Torrente Arzilla)". Le opere andranno eseguite conformemente al progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 1060 del 27/05/2013 di questa Amministrazione Provinciale.
- 2. Realizzazione del nuovo ponte carrabile in sostituzione del ponticello ciclo-pedonale esistente, prevedendo l'aumento della luce della campata e l'innalzamento di circa 80 cm della quota massima dell'intradosso in mezzeria dell'impalcato, rispetto all'attraversamento esistente.
- 3. I vani interrati dovranno essere dotati di pompe di sollevamento e di sistemi di allarme in caso di allagamento.

- 4. Interventi di manutenzione e rimozione di materiale presente nell'alveo del Torrente Arzilla, nel settore compreso fra il ponte ferroviario e la foce.
- A titolo cautelativo e compatibilmente con eventuali limitazioni edilizio-urbanistiche, sarebbe auspicabile impostare il piano di calpestio del piano terra ad una quota superiore a quella dell'attuale piano campagna.
- Per evitare accumuli idrici in corrispondenza delle strutture controterra (piani interrati, opere di contenimento, ecc..) dell'area "A" queste andranno sempre impermeabilizzate e munite di drenaggio a tergo su tutta l'altezza del paramento, con ghiaia e pietrisco di opportuna granulometria, tessuto-non-tessuto per evitare l'intasamento del dreno, cunetta di base e tubazione forata che consenta la raccolta delle acque, da convogliarsi con condotte a tenuta fino allo smaltimento nella rete fognaria.
- Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, si raccomanda di dotare entrambe le aree d'intervento di un adeguato sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque sotterranee e superficiali, attraverso idonei recettori.
- Nella progettazione e nella costruzione delle condotte fognarie dovrà essere comunque garantita l'affidabilità dell'opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo.
- Tutti gli interventi previsti sul corso d'acqua demaniale, compresi gli scarichi, e nelle fasce di sicurezza idraulica, sono soggetti a preventiva autorizzazione di competenza di questo Servizio, ai sensi del R.D. 523/1904. Si rimandano in tale fase le analisi, gli approfondimenti e le verifiche, necessari alla progettazione di maggior dettaglio delle opere.
- Con gli interventi in progetto andranno rispettate le distanze minime dal ciglio di sponda del corso d'acqua demaniale nello stato di progetto, fissate dal R.D. n.523/1904, pari a metri quattro per le piantagioni e movimenti di terreno e di metri dieci per le strutture e gli scavi

A margine si evidenzia che a seguito della realizzazione del nuovo ponte carrabile, previsto in progetto nella zona di foce, andrà interdetto l'accesso alla spiaggia al traffico veicolare in corrispondenza dell'arcata del ponte ferroviario.

Permane comunque l'esigenza di prevedere in futuro la realizzazione un accesso alternativo alla spiaggia, nel tratto del rilevato ferroviario in sinistra idrografica verso Pesaro, che consentirebbe altresì il miglioramento delle difficili condizioni di drenaggio della zona esondabile confinata tra lo stesso e quello di viale l'e Maggio.

Le sopra esposte raccomandazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante urbanistica.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere dovrà inoltrarsi apposita richiesta di riesame."

VISTO l'art. 21 comma 6 della L.R. 34/1992 in tema di distanze tra fabbricati e dalle strade, che recita:

"...

6. Minori distanze tra fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formano oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal piano regolatore generale.

..."

VISTA la Direttiva della Direzione Generale del Comune di Fano n.10 del 20.11.2012 con oggetto: "D.L.174 del 10.10.2012 Art.3 - RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI", si attesta, ai sensi dell'art.147bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto" e che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente dovuti alla realizzazione di una trasformazione urbanistica:

VISTO che la 2[^] Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta del 4-4.2014 Verbale n.ro 128, il relativo parere;

VISTE:

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., "Legge urbanistica";
- la L.R. 5 agosto 1992, n.34 e ss.mm.ii. "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio":
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 "Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.";

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lqs.vo 18.08.2000 n. 267:

Parere del responsabile del servizio interessato, Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici e Urbanistica, Arch. Adriano Giangolini, in data 31.3.2014 favorevole.

Parere del responsabile di ragioneria, Dirigente del Settore 3 Servizi Finanziari, Dott.ssa Daniela Mantoni, in data 31.3.2014 favorevole.

mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 24 VOTANTI N. 19 FAVOREVOLI N. 17 CONTRARI N. 2 Benini, Omiccioli ASTENUTI N. 5 Aiudi, Torriani, Fanesi, Fulvi, Sartini

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **2) DI ADOTTARE** la VARIANTE AL PRG VIGENTE PER L'AREA DEL COMPARTO A DESTINAZIONE MISTA "EX HOTEL VITTORIA" SCHEDA ST1_P02, ai sensi dell'art. 26 e dell'art. 15 comma 4 della L.R. 34/92 e s.m.i.;
- **3) DI ADOTTARE** il Rapporto Ambientale, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e avviare, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.5 delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, la fase di pubblicità e consultazione;
- **4) DI DARE ATTO** che, pure in corpo separato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:

Relazione tecnico illustrativa – standard e opere da cedere;

Tav. 1 – Planimetrie d'inquadramento Area "A", Area "B";

Tav. 2 - Dati Tecnici - Planimetrie - Stato attuale - Stato di Progetto - Foto e Rendering - Area "A";

Tav. 3 – Stato attuale – Essenze arboree esistenti Area "B";

Tav. 4 – Elaborato Plano – Altimetrico di Progetto Area "B";

Tav. 5 – Sezioni Attuali e di Progetto Area "B";

Tav. 6 – Documentazione Fotografica Area "A"

Tav. 7 – Documentazione Fotografica dello Stato Attuale e Rendering dei Progetti in Area "B" **Studio geologico, composta da:**

- Elaborato 1 Relazione e Allegati;
- Elaborato 2 Bacino Idrografico e sezioni idrologiche Torrente Arzilla;
- Elaborato 3/A Tabulati verifiche idrologiche del Torrente Arzilla;
- Elaborato 3/B Tabulati verifiche liquefazione sismica;
- Elaborato 4 Report Indagini;

Rapporto Ambientale comparto da:

- Elaborato 1: Relazione Rapporto Ambientale;
- Elaborato 2: Allegati al Rapporto Ambientale:
 - All. 1 Vista aerea del paesaggio limitrofo;
 - All. 2 Schema grafico delle Opere di urbanizzazione;
 - All. 3 Schema opere migliorative compensative;
 - All. 4 .1 PRG con area di intervento Sistema Paesistico Ambientale;
 - All. 4.2 PRG con area di intervento Sistema Paesistico Ambientale PAI;
 - All. 4.3 PRG con area di intervento Sistema Paesistico Ambientale;
 - All. 5 Relazione Tecnica sulle opere di fondali area "A" del Dott. Ing. Roberto Pierini:
 - All. 6 Reperimento Standard Urbanistici;
 - All. 7 Planimetrie Catastali delle Proprietà;

Elaborato 3: Sintesi non tecnica (SNT);

- **5) DI DARE ATTO** che la variante contiene previsioni urbanistiche di dettaglio, così come stabilito dall'art. 15 comma 4 della L.R. 34/1992, da attuarsi per intervento diretto previa stipula della convenzione urbanistica;
- **6) DI DARE ATTO** che non sussistono i presupposti di cui all'art. 22, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia" (interventi di nuova costruzione subordinati a denuncia di inizio attività);
- **7) DI DARE ATTO** che le previsioni urbanistiche avranno attuazione, ai sensi dell'art.89 delle N.T.A. del vigente P.R.G., mediante permesso di costruire convenzionato, dando mandato al Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica per la stipula della relativa convenzione urbanistica;
- 8) DI DARE ATTO che al momento della stipula della convenzione urbanistica dovrà essere corrisposta la monetizzazione delle aree a standard secondo i valori medi delle aree fabbricabili a fini IMU vigenti al momento della stipula, ma comunque non inferiori ai valori dell'anno 2012;
- **9) DI DARE ATTO** che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, unitamente allo schema di convenzione urbanistica, saranno approvati con Deliberazione di Giunta Comunale;
- **10) DI DARE ATTO** che per la presente variante si applica quanto previsto dall'art. 21 comma 6 della L.R. 34/1992 in tema di minori distanze tra fabbricati e dalle strade, ammesse nei casi di gruppi di edifici che formano oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal piano regolatore generale;
- **11) DI PUBBLICARE** la variante in oggetto e il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/1992, e s.m.i., nonché di quanto previsto dal par. 2.5.1 (Modalità di pubblicazione e messa a disposizione della documentazione) delle linee guida approvate con D.G.R. della Regione Marche n. 1813/2010 relativa alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica;
- **12) DI DARE ATTO** che la variante in oggetto e il rapporto ambientale unitamente alle eventuali controdeduzioni alle osservazioni, verranno trasmessi all'Amministrazione Provinciale per l'acquisizione del parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i., nonché per l'espressione del parere motivato VAS;

- **13) DI DARE ATTO** che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;
- **14) DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica:
- **15) DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Servizi V Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992 e dalle linee guida approvate con D.G.R. della Regione Marche n. 1813/2010 in ordine alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica.

mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 24
VOTANTI N. 19
FAVOREVOLI N. 17
CONTRARI N. 2 Benini, Omiccioli
ASTENUTI N. 5 Aiudi, Torriani, Fanesi, Fulvi, Sartini

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente F.to digitalmente Cavalieri Francesco

Il Segretario Generale F.to digitalmente Renzi Antonietta

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 65 del 08/04/2014 sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, lì 22/04/2014

L'incaricato dell'ufficio segreteria MANNA GIOVANNA